

Ordine dei Geologi Regione del Veneto

Mestre Venezia, 31 marzo 2020
Prot. 0000591/20

Care Colleghe, Cari Colleghi

Oggetto : **MISURE A FAVORE DEI PROFESSIONISTI – ART. 44 DEL 18/2020 DM MISE 28/03/2020**

Ormai è prassi che il fine settimana ci porti aggiornamenti promossi in seguito ai bilanci sull'andamento di questo periodo di pandemia.

Le misure a favore dei professionisti fanno capo al **Decreto Interministeriale "Cura Italia"** (Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in concerto con Ministero Economia Finanza del 28/3/2020) che prevede il riconoscimento di **€ 600 ai professionisti iscritti a Casse di Previdenza private**.

Il Decreto però così come espresso **si presta a varie interpretazioni** che al momento sono ancora da chiarire, gli stessi Commercialisti non si esprimono in merito. Non entro nel merito dell'entità dell'indennizzo ma mi limito a dettagliare in modo asettico rimanendo in attesa che **Epap**, a cui i nostri consulenti fanno riferimento, **chiarisca** la questione **entro il 1 aprile p.v.** .

Il Decreto, con riferimento Art. 44 , comma 1, del D..L. n. 18 del 2020, all'Art. 1, comma 2, riporta :

- a) *"ai lavoratori che abbiamo percepito, nell'anno di imposta 2018, un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e dell'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, non superiore a 35.000 euro la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;"*

La perplessità più comune nasce dal fatto che nella nostra regione **non sono stati emessi Decreti tali da limitare l'attività effettuata dal geologo**, come ad esempio in Lombardia, in quanto l'**attività professionale** è stata considerata un **attività essenziale**, lo stesso **codice Ateco** rientra tra le **attività operative**. Inoltre non si considera che l'attività del geologo è spesso effettuata al di fuori dal comune di residenza o domicilio lavorativo e che in molti casi rientra in una filiera che opera nel campo della progettazione e quindi strettamente legata a cantieri la cui attività potrebbe essere negata. E' indubbio quindi che l'attività lavorativa potrebbe **risentire gravemente** di queste ripercussioni nonostante di fatto si possa operare anzi, se fosse così, paradossalmente il blocco dei codici Ateco di nostra pertinenza potrebbe, non precludere al diritto di ricevere questo primo indennizzo.

Pare inoltre che il **diritto a richiedere l'indennità**, previo la dimostrazione di diminuzione del fatturato del primo trimestre 2020 del 33% rispetto l'analogo trimestre 2019, possa essere applicato **solo per i redditi tra 35 e 50 mila euro**.

- b) *"ai lavoratori che abbiano percepito nell'anno di imposta 2018 un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni da locazione breve o assoggettati a cedolare secca, compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro e **abbiano cessato o ridotto o sospeso la loro attività autonoma o libero-professionale** in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19".*

I contribuenti con redditi tra i 35.000 euro e i 50.000 euro, hanno quindi diritto all'indennità soltanto nel caso in cui abbiano ridotto, cessato o sospeso l'attività.

Nota: **In entrambi i casi** (lettera a o b), l'indennità è corrisposta a condizione che il soggetto richiedente abbia **adempiuto agli obblighi** contributivi previsti per l'anno **2019**.

A tal proposito l'**articolo 2** del decreto a prevedere che:

- a) per "**cessazione dell'attività**" deve intendersi la **chiusura della partita Iva nel periodo compreso tra il 23.02.2020 e il 31.03.2020**;
- b) per "**riduzione o sospensione dell'attività lavorativa**" deve intendersi una comprovata **riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019**. A tal fine il reddito è individuato secondo il **principio di cassa, come differenza tra i ricavi e i compensi** percepiti e le **spese** sostenute nell'esercizio dell'attività.

Hanno inoltre **diritto all'indennità di € 600** i lavoratori titolari di **rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi al 23.02.2020**, iscritti alla **Gestione separata Inps**, **non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie**.

Come saprete per queste indennità sono stati approvati 200 milioni di euro quale fondo di dotazione, anziché 300 milioni, quindi le indennità di € 600 saranno erogate a 333.333 professionisti in ragione dell'**ordine cronologico delle domande presentate** e accolte a partire dal **1° aprile 2020**.

Un vero pesce d'aprile, purtroppo!

Questa quindi la **prima misura messa in campo dal Governo**, rimanendo in **attesa** da parte di **Epap** dei **chiarimenti interpretativi** sopra indicati e di **integrative azioni** che pongano in gioco **misure concrete a supporto degli iscritti** che non siano una **mera proroga** di scadenze contributive che, alla luce di quanto sta accadendo, **non risolvono il problema ma spostano le scadenze** in periodi in cui realisticamente sarà **molto più impegnativo onorare acconti**. Oltre a questo aspetto auspichiamo inoltre di ricevere comunicazioni e/o aggiornamenti in merito alle imminenti elezioni Epap previste per maggio.

Per concludere confermo che la Segreteria continua ad operare in regime di lavoro agile come previsto dai vari Decreti e al fine di garantire la sicurezza delle dipendenti. Per qualsiasi necessità potete scrivere al consueto indirizzo info@geologiveneto.it provvederemo a rispondervi al più presto.

Eventuale riapertura sarà evidenziata chiaramente nel sito.

Vi invito inoltre a consultare spesso il sito <https://www.geologiveneto.it/> per visionare i frequenti aggiornamenti di questo periodo.

Allegati :

ART. 44 DEL 18/2020 DM MISE 28/03/2020



Tatiana Bartolomei
Presidente